



Civico Di Cristina Benfratelli

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

E.I.

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. **000435**

del **30 MAR. 2022**

OGGETTO: Rettifica deliberazione n. 347/2022 e concessione dei permessi per il diritto allo studio per l'anno solare 2022 ai dipendenti matric. n. 5029 – 8237.

U.O.C. PROPONENTE	U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO
RISORSE UMANE	VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2022
Proposta n. <u>218/A</u> del 29 MAR. 2022	N° Conto economico _____
☒ <u>Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.</u>	N° Conto Patrimoniale _____
Il Responsabile del procedimento (Sig.ra Grazia Lo Nobile)	Budget assegnato anno 2022 (euro) _____
Il Dirigente U.O.S. Dr. Fabio Marussich	Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale
Il Direttore U.O.C. Risorse Umane (Dr.ssa Maria Luisa Curti)	STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET _____
	Scheda BUDGET allegata datata _____
	Il Responsabile del procedimento _____
	Il Direttore dell'U.O.C. _____

L'anno duemilaventidue il giorno tre del mese di Marzo, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. n.195/Serv.1/S.G. del 04/04/2019, assistito da Gottino O. Neri, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

29 MAR. 2022

Il Direttore dell'U.O.C. Dott.ssa Maria Luisa Curti

PREMESSO che con deliberazione n. 175/2022 e n. 347/2022 è stato concesso, ai sensi dell'art. 48 del CCNL 2016 – 2018, **il diritto allo studio per l'anno 2022 a n. 52 dipendenti** di questa Azienda che hanno presentato istanza e rientranti nella percentuale prevista del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all'inizio dell'anno (**pari per l'anno 2022 a n. 64 unità**);

DARE ATTO che nella deliberazione n. 347 del 14/03/2022 sono stati rilevati degli errori materiali e che conseguentemente è necessario **rettificare** i dati dell'elenco dei beneficiari riportato in detto provvedimento, precisando che i dipendenti a cui è stato concesso il diritto allo studio sono i seguenti e per la frequenza dei corsi sotto indicati :

N.	Matric.	NOMINATIVO	DATA DI NASCITA	CORSO DI STUDI
48	7746	CENTINARO DOMENICO	12/06/1989	Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche - Univ. di Palermo -
49	8583	FILINGERI Francesca	01/06/1990	Master di 1 ^a liv. Per le funzioni di coordinamento nell'Area delle professioni sanitarie
50	8589	GELOSO Francesco	27/12/1985	Master di 1 ^a liv. Per le funzioni di coordinamento nell'Area delle professioni sanitarie
51	7205	MIOSI Vincenza	11/10/1989	Master di I livello Master in Coordinamento delle professioni sanitarie
52	5753	SCIRE' Rosalba	07/09/1972	Master di I livello Master in Coordinamento delle professioni sanitarie

e che vengono comunque confermate le statuizioni del provvedimento;

DARE ATTO che sono pervenute ulteriori istanze (prot.n. 4954 del 15/03/2022 e n. 5420 del 21/03/2022) richiedenti la concessione delle 150 ore per motivi di studio per l'anno 2022 , per frequentare i Corsi di studio sotto indicati :

N.	NOMINATIVO	DATA DI NASCITA	CORSO DI STUDI
53	IORE Mario	09/12/1970	Master di 1 ^a liv. Per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie
54	GAIPA Pietro	17/05/1992	Master DI 1° LIV. in Assistenza infermieristica avanzata al paziente critico _ Univ. di Palermo

DATO ATTO che con il nuovo CCNL 2016 – 2018 ha disapplicato l'art. 22 del CCNL integrativo del 20/09/2001 "Diritto allo studio" ed ha normato la materia con le disposizioni di cui all'art. 48 ;

VISTO l'art. 48 del CCNL 2016 – 2018, sottoscritto il 21/05/2018, che non ha modificato nella sostanza l'art. 22 del precedente CCNL e i chiarimenti ARAN e delle altre Autorità che in questi anni hanno espresso pareri sulla materia;

PRESO ATTO, dalla lettura dell'art. 48, che:

- Ai dipendenti sono concessi – anche in aggiunta alle attività formative programmate dall'Azienda o Ente – permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna Azienda o Ente all'inizio di ogni anno;
- i permessi per motivi di studio sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria,

secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami;

CONSIDERATO che:

- nei titoli sopra definiti sono stati inclusi anche i corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali vengono rilasciati i master universitari di primo o secondo livello sulla base di quanto chiarito dall'ARAN in apposito quesito;
- sono state considerate "formazione" dal Consiglio di Stato, con adunanza del 10/01/2007, e pertanto motivo di concessione dei permessi per il diritto allo studio, le attività teoriche o pratiche, ivi compresa l'attività di tirocinio, finalizzate al conseguimento della laurea e degli altri titoli di studio, ma anche altre attività di formazione diverse aventi lo scopo di qualificare l'interessato attraverso il conferimento di una particolare specializzazione o il riconoscimento di una capacità, tramite il tirocinio post-lauream, indispensabile alla partecipazione ad un esame di Stato;
- il comma 10 dell'art. 48 nel nuovo CCNL prevede *"Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, l'azienda o ente potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso."*;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 2 dell'art. 48 del CCNL prevede per quel che attiene **il personale a tempo determinato** che: *"I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell'ambito del medesimo limite percentuale già stabilito dal comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato."*;

DATO ATTO che:

- ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato iscritti a corsi universitari con lo specifico **status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta**, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente;
- **ai dipendenti, che frequentano Corsi di Studio che prevedono lezioni on line**, qualora non siano in grado di fornire adeguata attestazione della "partecipazione personale del dipendente" alle lezioni e che le ore di studio on line avvengano all'interno dell'orario di lavoro, così come chiarito dalla circolare n.12/2011 della Funzione Pubblica e dal parere ARAN "SAN_151_ Orientamenti Applicativi", **le ore studio vengono concesse solo per effettuare il tirocinio, le eventuali lezioni in Aula/in presenza e gli esami;**
- **per i corsi Universitari che a causa dell'Emergenza covid-19 prevedono lezioni momentaneamente non in presenza ma in DAD, le ore di studio possono essere utilizzate esclusivamente per lezioni in video conferenza che coincidano con l'orario di servizio, e non per lezioni a cui lo studente può accedere in modo autonomo, in tempi e spazi personali;**

PRESO ATTO:

- del parere prot.n. 0004442/2014 del 20/03/2014, con il quale l' ARAN, in riferimento al parere richiesto da questa Amministrazione con nota del 07/03/2014, ha chiarito che *"la tutela del diritto allo studio prescinde dal principio di attinenza con le mansioni e l'attività svolta e, pertanto, tale diritto va riconosciuto, con le procedure previste e qualora presenti tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e contrattuali, anche nel caso prospettato."*;

RITENUTO DI DARE ATTO, di conseguenza ed altresì, che:

- i permessi per motivi di studio sono concessi non solo ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ma anche a quelli a tempo determinato;
- che i dipendenti che non hanno allegato la documentazione di rito saranno ammessi a condizione presentino la relativa iscrizione al corso di studi e/o dichiarazione sostitutiva di certificazione; nel caso di accertamento sulle dichiarazioni rese, se quest'ultime risultassero non corrispondenti al vero si procederà alla revoca del diritto alle 150 ore ed ad avviare i procedimenti disciplinari dovuti;
- che il diritto allo studio compete esclusivamente per la partecipazione alle lezioni e, quindi, per la frequenza (comprendendo il tempo per raggiungere gli istituti dove si tengono lezioni e/o esami anche fuori sede) e non possono essere utilizzati per la preparazione agli esami;

- è fatto carico ai dipendenti beneficiari del diritto alle 150 ore per motivi di studio dell'onere di comunicare l'eventuale rinuncia al diritto, qualunque sia la causa;
- che per quanto attiene ai dipendenti con rapporto di lavoro in part-time (sia verticale che orizzontale) la concessione delle 150 ore di diritto allo studio va applicata in misura ridotta, proporzionalmente alle giornate di lavoro prestate nell'anno (v. ARAN SAN152 Orientamenti applicativi);
- per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, i permessi studio sono concessi nella misura massima individuale (150 ore), riproporzionata alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato;
- che il personale interessato ai corsi di studio ha diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale;
- che la concessione delle 150 ore di diritto allo studio va riferita all'anno solare 2022, e pertanto, copre l'eventuale assenza dei dipendenti, beneficiari col presente atto del diritto allo studio, per la frequenza ai corsi già iniziati alla data di adozione del presente atto;
- ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente;

ACCERTATO che le ulteriori n. 2 richieste presentate dai sottoindicati dipendenti rispondenti ai requisiti di cui al citato art. 48 del CCNL 2016 - 2018, possono accogliersi, fatta salva ulteriore e più approfondita disamina delle richieste, della documentazione presentata e delle dichiarazioni rese :

N.	NOMINATIVO	DATA DI NASCITA	CORSO DI STUDI
53	FIGLIORE Mario	09/12/1970	Master di 1 ^a liv. Per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie
54	GAIPA Pietro	17/05/1992	Master DI 1° LIV. in Assistenza infermieristica avanzata al paziente critico _ Univ. di Palermo

RITENUTO di dare atto che le unità di personale che beneficiano del diritto allo studio nell'anno 2022, con i n. 2 dipendenti suindicati, assommano complessivamente a **n. 54** e che tale numero non supera la percentuale del 3%, confermata nel nuovo CCNL 2016 – 2018, pari a **64** unità per l'anno solare 2022;

RITENUTO DI DARE ATTO, per quanto precedentemente chiarito, che **se i beneficiari del diritto allo studio di cui al presente provvedimento frequentassero Corsi di Studio con lezioni on -line** e che nelle istanze presentate tale modalità di apprendimento telematico non fosse stata chiaramente palesata, **i permessi studio vengono concessi comunque solo per la frequenza delle ore di tirocinio, per le lezioni con presenza in Aula e per sostenere gli esami, fermo restando la possibilità di attestare la "partecipazione personale del dipendente" alle lezioni e che le ore di studio on line avvengano all'interno dell'orario di lavoro (frequenza in DAD);**

RITENUTO DI DARE ATTO che i dipendenti che non possono frequentare, allo stato, lezioni in presenza dei Corsi di studio, per motivi legati all'Emergenza COVID, sono autorizzati a fruire dei permessi studio **solo per la frequenza in DAD, per le ore di tirocinio, per le lezioni con presenza in Aula e per sostenere gli esami;**

RITENUTO DI DARE ATTO che i dipendenti a tempo determinato i Sigg.ri **FILINGERI Francesca** e **GELOSO Francesco**, usufruiranno delle ore dei permessi studio **riproporzionate alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato;**

DATO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 – "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" – nonché nell'osservanza dei contenuti del piano aziendale della prevenzione della corruzione 2019-2021;

PROPONE di

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte,

1. **RETTIFICARE** il provvedimento n. 347 del 14/03/2022 ove sono stati rilevati degli errori materiali nei dati dell'elenco dei beneficiari del diritto allo studio, precisando che i dipendenti a cui è stato concesso il diritto allo studio sono i seguenti e per la frequenza dei corsi sotto indicati :

N.	Matric.	NOMINATIVO	DATA DI NASCITA	CORSO DI STUDI
48	7746	CENTINARO DOMENICO	12/06/1989	Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche - Univ. di Palermo -
49	8583	FILINGERI Francesca	01/06/1990	Master di 1 ^a liv. Per le funzioni di coordinamento nell'Area delle professioni sanitarie
50	8589	GELOSO Francesco	27/12/1985	Master di 1 ^a liv. Per le funzioni di coordinamento nell'Area delle professioni sanitarie
51	7205	MIOSI Vincenza	11/10/1989	Master di I livello Master in Coordinamento delle professioni sanitarie
52	5753	SCIRE' Rosalba	07/09/1972	Master di I livello Master in Coordinamento delle professioni sanitarie

e che vengono confermate le statuizioni del provvedimento;

2. **CONCEDERE** il diritto delle 150 ore per motivi di studio agli ulteriori sottoelencati dipendenti che hanno presentato istanza (prot.n. 4954 del 15/03/2022 e n. 5420 del 21/03/2022) rispondenti ai requisiti di cui al citato art. 48 del CCNL 2016 - 2018, fatta salva ulteriore e più approfondita disamina delle richieste, della documentazione presentata e delle dichiarazioni rese :

N.	NOMINATIVO	DATA DI NASCITA	CORSO DI STUDI
53	IORE Mario	09/12/1970	Master di 1 ^a liv. Per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie
54	GAIPA Pietro	17/05/1992	Master DI 1° LIV. in Assistenza infermieristica avanzata al paziente critico _ Univ. di Palermo

3. **DARE ATTO** che le unità di personale che beneficiano del diritto allo studio nell'anno 2022, con i n. 4 dipendenti suindicati, assommano complessivamente a **n. 54** e che tale numero non supera la percentuale del 3%, confermata nel nuovo CCNL 2016 – 2018, pari a **64** unità per l'anno solare 2022;
4. **DARE ATTO**, per quanto chiarito in premessa, che :
- *se i beneficiari del diritto allo studio di cui al presente provvedimento frequentassero Corsi di Studio con lezioni on -line* ed anche per coloro che nelle istanze presentate tale modalità di apprendimento telematico non fosse stata chiaramente palesata, *i permessi studio vengono concessi solo per la frequenza delle ore di tirocinio, per le lezioni con presenza in Aula e per sostenere gli esami, fermo restando la possibilità di attestare la "partecipazione personale del dipendente" alle lezioni e che le ore di studio on line avvengano all'interno dell'orario di lavoro (frequenza in DAD);*
 - per i corsi Universitari che a causa dell'Emergenza covid-19 prevedono lezioni momentaneamente non in presenza ma in DAD, le ore di studio possono essere utilizzate esclusivamente per lezioni in video conferenza che coincidano con l'orario di servizio, e non per lezioni a cui lo studente può accedere in modo autonomo, in tempi e spazi personali.
5. **DARE ATTO** che i dipendenti che non possono frequentare, allo stato, lezioni in presenza dei Corsi di studio, per motivi legati all'Emergenza COVID, sono autorizzati a fruire dei permessi studio **solo per la frequenza in DAD, per le ore di tirocinio, per le lezioni con presenza in Aula e per sostenere gli esami;**
6. **DARE ATTO** che i dipendenti a tempo determinato i Sigg.ri **FILINGERI Francesca e GELOSO**

Francesco, usufruiranno delle ore dei permessi studio *riproporzionate alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato*;

7. **PRENDERE ATTO** che si procederà alla disamina delle ulteriori istanze che perverranno secondo l'ordine di presentazione, se rientranti nel limite di percentuale, ed a parità di data secondo i criteri di priorità previsti dal CCNL, per un eventuale loro accoglimento.
8. **DARE ATTO** che:
- i permessi per motivi di studio sono concessi non solo ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ma anche a quelli a tempo determinato;
 - che i dipendenti che non hanno allegato la documentazione di rito saranno ammessi a condizione presentino la relativa iscrizione al corso di studi e/o dichiarazione sostitutiva di certificazione; nel caso di accertamento sulle dichiarazioni rese se quest'ultime risultassero non corrispondenti al vero si procederà alla revoca del diritto alle 150 ore ed ad avviare i procedimenti disciplinari dovuti;
 - **che la concessione delle 150 ore di diritto allo studio va riferita all'anno solare 2022, e pertanto, copre l'eventuale assenza dei dipendenti ammessi per la frequenza ai corsi già iniziati alla data di adozione del presente atto;**
 - che per quanto attiene ai dipendenti con rapporto di lavoro in part-time (sia verticale che orizzontale) la concessione delle 150 ore di diritto allo studio va applicata in misura ridotta, proporzionalmente alle giornate di lavoro prestate nell'anno (v. ARAN SAN152 Orientamenti applicativi);
 - per il personale a tempo determinato il numero delle ore viene riproporzionato alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
 - che il personale interessato ai corsi di studio ha diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
9. **FARE CARICO** ai dipendenti beneficiari del diritto:
dell'onere della trasmissione a questa Amministrazione delle attestazioni di frequenza, nonché dell'attestato rilasciato a fine corso e/o delle dichiarazioni sostitutive rilasciate secondo la normativa di riferimento, in mancanza dei quali i permessi già utilizzati verranno considerati aspettativa per motivi personali;
dell'onere di comunicare l'eventuale non ammissione al corso o rinuncia al diritto, qualunque sia la causa.
10. **FARE CARICO** al Servizio Rilevazione Presenze:
- di vigilare sulla corretta fruizione delle 150 ore, tenendo conto che il diritto allo studio compete esclusivamente per la partecipazione alle lezioni e, quindi, per la frequenza (comprendendo il tempo per raggiungere gli istituti dove si tengono lezioni e/o esami anche fuori sede) e non possono essere utilizzati per la preparazione agli esami e tenendo conto, altresì, che **al personale in part-time le ore di permesso per diritto allo studio vengono concesse in misura ridotta, proporzionalmente alle giornate di lavoro prestate nell'anno, e che al personale a tempo determinato il numero delle ore viene riproporzionato in base alla durata temporale del contratto di lavoro nell'anno di riferimento;**
 - di tener presente che per tutti i dipendenti che frequentano Corsi di Studio con lezioni on-line, i permessi studio vengono concessi solo per la frequenza delle ore di tirocinio, per le lezioni con presenza in Aula e per sostenere gli esami, fermo restando la possibilità da parte dell'Università di attestare la "partecipazione personale del dipendente" alle lezioni, e che le ore di studio on line avvengono all'interno dell'orario di lavoro.
 - di tener presente che ai **lavoratori** a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato iscritti a corsi universitari **con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta**, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente;
8. **MUNIRE** il presente provvedimento di clausola di immediata esecuzione ai sensi dell'art. 53 p. 7 L.R. n. 30/93, considerato che i beneficiari hanno diritto di fruire dei permessi studio dall'inizio dell'anno.

Il Direttore U.O.C. Risorse Umane
Dott.ssa Maria Luisa Curti



29 mar
2022

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Paolo Tronca

parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Salvatore Requirez

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Roberto Colletti

Il Segretario verbalizzante

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 03 APR. 2022 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- ☐ Non sono pervenute opposizioni
- ☐ Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

-
- ☐ Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- ☐ Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- ☐ Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

☒ **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
